

N. 00125/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01833/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1833 del 2012, proposto da:

Ermenegildo Zerbetto, Daniele Zerbetto, Idelmina Tresoldi, Lorenzo Zerbetto, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Greggio e Vladimiro Pegoraro, domiciliati, ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria di questo T.A.R.;

contro

A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

dell'atto di acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 ss.mm. adottato

da ANAS S.p.A. in data 26/9/2012 prot. CVE-0033407-P, nonchè per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.N.A.S. S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241 in quanto non sarebbe stato loro comunicato l'avviso di inizio del procedimento sfociato nel provvedimento impugnato.

La difesa dell' Anas s.p.a., sul punto, sostiene che l'amministrazione non sarebbe stata tenuta alla comunicazione di avvio stante, nel caso di specie, la conoscenza da parte del ricorrente dell'esistenza del procedimento espropriativo in corso e che, in ogni caso, il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; la censura, pertanto, scontrerebbe l'esito processuale di cui all'art. 21-octies comma 2 della L. n. 241 del 1990.

Il motivo è fondato secondo quanto di seguito specificato.

In tema di acquisizione sanante, il provvedimento di cui all'art. 42 bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, deve di regola essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, in relazione all'intrinseca e ben rilevante discrezionalità della determinazione che l'Amministrazione procedente deve assumere.

Con riguardo al caso in esame, deve darsi atto sia della mancata prova dell'invio di siffatta comunicazione da parte dell'Anas s.p.a., sia del fatto che il provvedimento impugnato non reca l'indicazione di alcun presupposto di urgenza oggettiva che, in ipotesi, sussistendone i requisiti, avrebbe potuto legittimare l'omissione di tale rilevante adempimento di cui alla L. n. 241 del 1990 (artt. 7 e 8).

In particolare, la sentenza di questo T.A.R. n. 1006/12 ha assegnato all'A.N.A.S. un termine di novanta giorni entro il quale definire la sorte del bene appreso, optando fra le possibilità offerte dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, ovvero, la restituzione del bene ai ricorrenti o l'acquisizione sanante dello stesso. Era tuttavia implicito che la seconda opzione avrebbe richiesto l'apertura di un autonomo procedimento con conseguente necessità di comunicarne l'avvio agli espropriandi, ponendoli così in condizione di rappresentare il loro punto di vista, sia sulla sussistenza o meno di un interesse pubblico, tale da giustificare l'emanazione dell'atto di acquisizione, sia sul valore dell'area in questione, sia sul danno patito in conseguenza dell'occupazione

illegittima. In particolare, relativamente a ciò che ricade sotto la giurisdizione del tribunale amministrativo, solo in tale sede procedimentale gli odierni ricorrenti avrebbero potuto dimostrare di aver subito, come da essi rivendicato, un danno da occupazione illegittima maggiore rispetto a quello forfettariamente determinato dall'art. 42 bis e liquidato da parte dell'amministrazione.

Sul piano processuale, poi, non può farsi applicazione del richiamato art. 21-octies della L. n. 241 del 1990 come invocato dalla difesa dell'A.N.A.S; ed infatti, sulla base di tale disposizione è vero che il provvedimento non può essere annullato per vizi formali, ivi compresa la omessa comunicazione di avvio, qualora si dimostri che lo stesso non avrebbe potuto avere un diverso contenuto, ma tale regola diviene inapplicabile qualora venga in rilievo la natura discrezionale del provvedimento, quale è quello che dispone la cd. acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001. E ciò considerando, in particolare, gli indubbi riflessi sulla situazione giuridica soggettiva dei privati i quali avrebbero dovuto essere messi nelle condizioni di poter esercitare, senz'altro, la facoltà di partecipare al procedimento.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; condanna la parte resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)